

TI_GERICHTE 52.1995.370 vom 25. Juli 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.370

FR: TI_GERICHTE 52.1995.370 du 25 juillet 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.370 del 25 luglio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM). 2. In questa sede l'oggetto della lite é circoscritto alla verifica della tempestività del ricorso 10 giugno 1994 di _____ e _____ al Consiglio di Stato avverso la licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre 1993 da parte del municipio di _____ a favore di _____. 3. 3.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LE, il municipio decide sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d'opposizione del dipartimento. La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all'istante, agli opposenti ed al dipartimento (art. 10 cpv. 2 LE). Essa deve inoltre indicare i mezzi e di termini di ricorso (art. 10 cpv. 3 LE). La notificazione difettosa di una decisione - concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. quanto dispongono espressamente l'art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG). Com'è noto, tuttavia, il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla. Quando pertanto una parte é venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non le é stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (cfr. Grisel, *Traité de droit administratif*, 877 seg., cifra 5; Poudret, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). In quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 PAmM stabilisce che il termine di 15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata. Con "conoscenza" si deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della decisione dietro richiesta (naturalmente ossequiosa del principio della buona fede) della parte che é venuta a sapere delle sua esistenza. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere se impugnarla o meno: a questo scopo é invece essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr. sentenza TCA 20 settembre 1993 in re M. SA, consid. 1.2.; P., *ibidem*). 3.2. La licenza edilizia 21 dicembre 1993 é stata notificata ai resistenti solo il 26 maggio 1994. Il loro gravame al Consiglio di Stato 10 giugno 1994 deve pertanto essere considerato in principio tempestivo, poiché inoltrato entro il termine di 15 giorni dalla data di intimazione stabilito all'art. 46 cpv. 1 PAmM. Il Tribunale ritiene tuttavia di scostarsi da quell'assunto per i seguenti motivi. 3.3. L'esame dei bollettini di lavoro allestiti dall'impresa di costruzione

permette di fissare l'inizio dei lavori di riattazione dell'abitazione ai mapp. _____ e _____ all'8 marzo 1994. Come testimoniano inoltre quei documenti, trattavasi di lavori ben visibili anche all'esterno, dunque anche per i qui resistenti, che risiedono al confinante mapp. _____. Essi hanno reagito solo con scritto 5 aprile 1994 al municipio, al quale - proprio facendo parte dell'inizio dei lavori - hanno sollecitato l'evasione dell'opposizione 30 ottobre 1993. Questa circostanza non poteva tuttavia ancora pregiudicare i diritti ricorsuali dei resistenti. In primo luogo appare credibile la versione dei coniugi _____ secondo cui la presunta tardiva loro reazione fosse dovuta alla loro assenza in ferie. Ma soprattutto nell'opposizione 30 ottobre 1993 _____ e _____ avevano espressamente dichiarato di non avere nulla contro la riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione, limitando le loro contestazioni all'erezione dell'ascensore, progettato quale corpo a sé stante, a ridosso del muro di sostegno della strada comunale. Essi potevano pertanto essere portati a ritenere, in quanto profani, di non avere nessun diritto di essere informati sul prosieguo della pratica edilizia, se non nella misura in cui questa concerneva l'ascensore. I resistenti vennero tuttavia senz'altro a conoscenza del rilascio della licenza edilizia a favore di _____ e della reiezione della loro opposizione tramite la lettera 26 aprile 1994 con cui il municipio rispondeva allo citato scritto del 5 aprile precedente di _____. Ora, è ben vero che il municipio aveva indicato nella citata risposta di anettere anche copia della licenza edilizia 21 dicembre 1993 e delle motivazioni alla base della reiezione dell'opposizione facenti parte della stessa, senza però procedervi. A questo punto i resistenti avrebbero dovuto reagire prontamente, rendendo attento l'Esecutivo circa la mancanza di tali documenti tra gli allegati ricevuti e chiedendo un loro rapido invio, oppure addirittura sollecitarne semplicemente la trasmissione direttamente alla cancelleria comunale od all'ufficio tecnico, eventualmente passare di persona a ritirarli presso quegli uffici. Essi hanno invece atteso una ventina di giorni prima di richiedere l'invio dei predetti documenti, venendo meno alla diligenza che ci si poteva attendere da parte loro in quel frangente. Disattendendo quegli imperativi discendenti dal principio della buona fede, essi hanno pregiudicato la tempestività del loro gravame 10 giugno 1994 al Consiglio di Stato: in effetti essi avrebbero potuto procacciarsi la nota licenza edilizia ben prima del 26 maggio 1994, data alla quale il municipio di _____ ha proceduto all'intimazione agli stessi di quel documento facendo seguito alla loro sollecitazione del 17 maggio precedente. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa riformata nel senso che il gravame 10 giugno 1994 di _____ e _____ deve essere dichiarato irricevibile, poiché tardivo. 5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti (art. 28 PAm), i quali rifonderanno inoltre alla ricorrente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LE, 18, 28, 31, 46 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 26 aprile 1995 (n. 2297) sono riformati come segue: " 1. Il ricorso è irricevibile 2. Non si preleva una tassa di giudizio. _____ e _____ rifonderanno a _____ fr. 300.-- per ripetibili". 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), è posta a carico di _____ e _____ in solido, i quali rifonderanno identico importo per ripetibili a _____

E. 3

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.